



10. 21845
CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

FE 2412

DECRETO DIRIGENZIALE N 345 /DA del 22 GIU. 2023

Oggetto: Integrazione impegno e liquidazione fattura n° 7/PA del 12/5/2023 dell'Avv. Matafù Carmelo per il giudizio promosso da Pintaudi Anna c/Cas, dinnanzi alla Corte di Cassazione R.G.20550/22 .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che con Decreto Dirig. n. 621/DA del 30/10/22 è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo cod fisc. MTFCML57P30E571C l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel giudizio promosso da Pintaudi Anna dinnanzi alla Corte di Cassazione R.G. 20550/22 impegnando la somma di € 2.141,99 al cap. 42 del Bilancio dell'Ente, imp. 3300/2022 ;

Che il giudizio si è concluso con Ordinanza n 12882/2023, che si allega, con esito favorevole per l'Ente e condanna alle spese di controparte per € 4.577,36 e, pertanto, l'avv. Matafù Carmelo, ha emesso. la fattura n° 7/PA del 12/5/2023 di complessivi € 4577,36 IVA compresa redatta secondo quanto statuito nell'Ordinanza, per la cui liquidazione, occorre integrare l'impegno originario di € 2.435,37 nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2.435,37 al cap. 42 denominato "Legali, notarili e simili..." del redigendo Bilancio d'esercizio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare** la fattura n. 7/PA del 12/5/23 di € 4577,36, che si allega, in favore dell'Avv. Matafù Carmelo c.f. MTFCML57P30E571C domiciliato presso il proprio studio sito in Viale San Martino, 146- 98123 MESSINA, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT93U 06230 16502 000015 116789 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino



DECRETO DIRIGENZIALE N. 622/DA del 30 OTT 2022

Oggetto: Impegno spesa per conferimento incarico legale all'avv. **CARMELO MATAFU'** nel Giudizio di revocazione promosso da **PINTAUDI ANNA c/ CAS** dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. **CARMELO MATAFU'** cod fisc. MTFCL57P30E571C l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel giudizio dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE da **PINTAUDI ANNA SpA** , per la Revocazione dell'ordinanza 6191/22 emessa dalla stessa Corte rilasciando apposita procura che si allega sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. **CARMELO MATAFU'**, ha accettato, il compenso ai minimi di tariffa, come previsto per i legali di fiducia dell'Ente, per l'importo complessivo di € 2141,98 compresa CPA ed IVA come da conteggio allegato al presente sotto la lettera "B";

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. **CARMELO MATAFU'** nato a Librizzi il 30/9/1957 cod. fisc. MTFCL57P30E571C per rappresentare e difendere il CAS, giudizio di Revocazione promosso da **PINTAUDI ANNA SpA** dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE ;
- **Impegnare** la somma di € 3.729,13 compresa CPA ed oltre IVA, sul capitolo 42 denominato "Legali, notarili e simili "ed oltre IVA del Bilancio 2022/2024 che presenta la relativa disponibilità;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Donatello Puliatti



Il Direttore Generale .

Ing. Salvatore Minaldi

FE 2412

FATTURA ELETTRONICA

~~Decreto 250/01 del 14/3/17~~

in 622/01 del 30/10/22 DPR. 3274/2022 cap. 62 € 2.141,89

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C0000014Q2**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-05-12** (12 Maggio 2023)
Numero documento: **7/PA**
Importo totale documento: **4577.36**
Causale: **Competenze liquidate in ordinanza n. 12879/2023 resa nel giudizio n. 20550/2022 Corte di Cassazione - Pintaudi Anna/CAS**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **690.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **138.00**
Imponibile previdenziale: **3450.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Competenze liquidate in ordinanza n. 12879/2023 resa nel giudizio n. 20550/2022 Corte di Cassazione - Pintaudi Anna/CAS**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3000.00**
Valore totale: **3000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese forfettarie 15%**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **450.00**
Valore totale: **450.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spese non imponibili**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**
Totale imponibile/importo: **200.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3588.00**
Totale imposta: **789.36**
Esigibilità IVA: **D (esigibilità differita)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05 (bonifico)**

Importo: **3887.36**
Istituto finanziario: **Credit Agricole**
Codice IBAN: **IT93U0623016502000015116789**
Codice ABI: **06230**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **CRPPIT2PXXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. LAVORO

Oggetto: Revocazione -
Erronea interpretazione del
giudicato - Inammissibilità.

Composta da

ANTONIO MANNA	- Presidente -	
ANDREA ZULIANI	- Consigliere -	R.G.N. 20550/2022
SALVATORE CASCIARO	- Consigliere -	Cron.
ILEANA FEDELE	- Consigliere -	CC - 20/04/2023
ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Cons. Relatore-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

sul ricorso iscritto al n. 20550/2022 R.G. proposto da:
PINTAUDI ANNA, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CATENA
SCIAMMETTA;

- *ricorrente* -

contro

CONSORZIO per le AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.
CARMELO MATAFU' ;

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza n. 06191/2022 della Corte di Cassazione,
depositata il 24.02.2022, N.R.G. 8887/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
20.04.2023 dal Consigliere dott.ssa Antonella Filomena
Sarracino;

RILEVATO CHE

la Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe
rigettava il ricorso principale, assorbito quello incidentale,
con il quale era stata richiesta la cassazione della sentenza
n. 1109/2015 della Corte di appello di Palermo del 6.10.2015
che, a sua volta, aveva rigettato la domanda, proposta da
Pintaudi Anna nei confronti del Consorzio per le Autostrade
Siciliane (di seguito: CAS), volta ad ottenere in conseguenza
della declaratoria della nullità dei termini apposti ai
contratti stipulati tra le parti, la conversione a tempo
indeterminato del rapporto o, in subordine, il risarcimento del
danno.

Nello specifico la Corte territoriale, confermando la sentenza
di primo grado quanto all'accertamento della nullità solo del
primo dei contratti a termine stipulati tra le parti, in riforma



Va premesso che in cassazione è rilevabile il giudicato, non solo quello interno (che rileva ai fini della presente decisione), ma anche quello esterno (cfr. Sez. U., n. 226 del 2001).

Sempre in via preliminare, va pure ricordato che, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, il giudicato non è assimilabile né ad un negozio, né ad un atto giuridico, costituendo, invece, legge della fattispecie concreta.

La sua funzione è quella di rendere certa, attraverso un comando o un precetto, la situazione giuridica concreta, ne consegue che non è un fatto, potendo essere assimilato, in ragione sia della sua natura, ma soprattutto degli effetti che produce quale "regola iuris" del caso concreto, agli elementi normativi (si veda sul punto anche Sez. U. n. 5633/2022, non massimata quanto a detto profilo).

La conseguenza di una ricostruzione siffatta è che le questioni che concernono l'interpretazione del giudicato rientrano nell'alveo di quelle di diritto e non di fatto, di modo che una ipoteticamente errata interpretazione del giudicato non costituirebbe mai errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma eventualmente errore di diritto (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 10930/2017, rv. 644068-01, e la successiva Sez. 6-5, n. 28138/2019, rv. 655823-01).

Tale conclusione è frutto del rilievo che, in quanto regola del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.

Alla luce dei sopraindicati insegnamenti, cui il Collegio intende dare continuità, il ricorso per revocazione è quindi inammissibile.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di revocazione liquidate in € 200 per esborsi ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20.04.2023.

Il Presidente
(dott. Antonio Manna)

